



COMUNE DI CATENUOVA

(Libero Consorzio fra i Comuni di Enna)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N 19 del 29-06-2026

Oggetto: ADESIONE ALLE MISURE DI SOSTEGNO ALLA FINANZA LOCALE PREVISTE DALL'ART. 12 DELLA L.R. N. 1 DEL 05/01/2026- REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

PUNTO 4 Odg

L'anno duemilaventisei il giorno 29 del mese di giugno nell'Aula Consiliare "Piersanti Mattarella" (edificio Marconi) convocato per le ore 18,30 dal Presidente del Consiglio Giuseppe Castelli in seduta ordinaria e pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale giusto avviso di convocazione prot. nr. 7242 del 24-06-2026

Presiede la Vice Presidente Dott.ssa Giorgia Graziano in assenza del Presidente Castelli:

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Dario Daquino;

Per l'**Amministrazione** sono presenti il Sindaco Antonio Impellizzieri, la Vice Sindaca Rosaria Ingrassia e l'Assessore Carmelo DI Marco.

	Nominativo	Carica rivestita	Presente	Assente	Cifra individuale
1	CASTELLI Giuseppe	Presidente		X	1335
2	VINCI Carlotta	Consigliere	X		1383
3	BARBAGALLO Lucia Patrizia Carmela	Assessore e consigliere	X		1304
4	ZINNA Lorenzo Santo	Consigliere		X	1270
5	ZAMPINO Michele Alessandro	Consigliere	X		1261
6	GRAZIANO Giorgia	Vice Presidente	X		1258
7	LEOCATA Nicola	Assessore e consigliere	X		1227
8	SCHINOCCA Maria Concetta	Consigliere	X		1192
9	CALI' Maria Rita	Consigliere	X		1186
10	BUA Vincenzo Antonio	Consigliere	X		1164
11	CASTIGLIONE Rosario	Consigliere	X		1160
12	VALENTI Prospero	Consigliere	X		1034

Assessore Carmelo Di Marco: Illustra la proposta. Evidenzia come le due misure previste dal regolamento di cui oggi viene proposta la modifica comporteranno una premialità per i contribuenti.

Presidente Dott.ssa Giorgia Graziano: invita i capogruppo a fare le dichiarazioni di voto.

Capogruppo minoranza Zampino Michele Alessandro : fa la dichiarazione di voto. Esprime parere favorevole.

Capogruppo maggioranza Castiglione Rosario: Esprime parere favorevole.

Capogruppo minoranza Zampino Michele Alessandro: interviene sostenendo che sarebbe stato comunque opportuno un passaggio in Commissione.

Presidente Dott.ssa Giorgia Graziano: illustra come i regolamenti sui tributi non passano in Commissione.

La Presidente Dott.ssa Giorgia Graziano: pone ai voti.

Votanti e presenti 10 voti favorevoli 10

Il Consiglio Comunale approva il punto 4 dell'Odg

Con lo stesso esito di votazione viene dichiarata l'immediata esecutività.



COMUNE DI CATENUOVA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 18 DEL 18/06/2026

Proponente: Il Sindaco
Antonio Impallizzeri

Oggetto: Adesione alle misure di sostegno alla finanza locale previste dall'art. 12 della l.r. n. 1 del 05/01/2026 - Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

Premesso che:

- Con Legge Regionale n.1/2026 (legge di stabilità regionale 2026/2028), pubblicata sul supplemento ordinario della GURS n. 2 del 09.01.2026, sono state previste misure a sostegno della Finanza Locale. In particolare, l'art. 12 della richiamata legge dispone testualmente quanto di seguito riportato:

"1. Al fine di promuovere una più efficace gestione dell'attività di recupero dei crediti e della riscossione dei tributi locali da parte dei comuni siciliani, è autorizzata la spesa di 5.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 (Missione 18, Programma 1), da ripartirsi in favore dei comuni che, nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già provveduto, ovvero provvedano entro il 30 giugno di ognuno dei predetti esercizi finanziari, a introdurre nel proprio ordinamento, anche attraverso gestione nella forma associata di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, almeno due delle seguenti misure:

- a) previsione dell'affidamento, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a società iscritta nell'albo istituito ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni, dell'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate o delle funzioni e attività di supporto propedeutiche alle dette attività;*
- b) previsione di misure premiali in materia di rateizzazione, nei limiti consentiti dalla vigente legislazione di riferimento, per i contribuenti persone fisiche, non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo, che eleggono domicilio digitale presso un indirizzo di posta elettronica certificata ai fini della notifica degli atti tributari di pertinenza del comune;*
- c) previsione di misure premiali in materia di rateizzazione, nei limiti consentiti dalla vigente legislazione di riferimento, in favore di contribuenti qualificati come virtuosi sulla base dell'assenza di morosità pregresse e di decadenze da precedenti piani di rateizzazione nel triennio antecedente all'anno di applicazione della misura premiale;*
- d) previsione delle misure premiali di cui all'articolo 118-ter del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i contribuenti che adempiano al pagamento di tributi locali mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto su conto corrente bancario o postale;*
- e) previsione di strumenti di pianificazione organizzativa e gestionale, anche mediante il ricorso a figure esterne iscritte negli albi professionali degli avvocati o dei dottori commercialisti per l'implementazione e l'ottimizzazione delle attività di riscossione e recupero dei crediti....."*

Considerato che l'articolo 12 sopra testualmente riportato è finalizzato a favorire:

- a) la più efficace riscossione delle entrate tributarie comunali;
- b) la regolarizzazione spontanea e ordinata delle disposizioni debitorie dei contribuenti;
- c) la digitalizzazione dei rapporti tra Comune e contribuente;
- d) la riduzione dei costi amministrativi di notifica, gestione e riscossione;
- e) la valorizzazione dei comportamenti fiscalmente corretti e collaborativi;

Visto il Decreto assessoriale n. 216 del 27/04/2026 dell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica che ha disciplinato i requisiti formali e le modalità operative per l'accesso al beneficio economico previsto dal citato art. 12 della L.R. n. 1/2026, adottando lo schema di attestazione da rendere congiuntamente al Responsabile del Settore Economico Finanziario ed al Seretario;

Dato atto che per poter beneficiare nell'esercizio 2026 del contributo economico previsto dall'art 12 della L.r. n. 1/2026 l'introduzione delle misure premiali deve avvenire entro il 30 giugno e l'attestazione trasmessa al Dipartimento delle Autonomie Locali entro il 31 luglio.

Vista la delibera n.54 del 17.06.2026 con la quale la giunta ha dato indirizzo al Responsabile del Settore Finanziario di aderire alle misure di sostegno alla finanza locale previste dall'art. 12 della l.r. n. 1 del 05/01/2026.

Evidenziato che:

- l'attuale contesto economico rende opportuno agevolare i contribuenti in difficoltà, promuovendo strumenti di compliance fiscale;
- l'introduzione delle misure premiali previste dalla normativa regionale permetterebbe all'ente, oltre ad agevolare i contribuenti, di attingere a fondi regionali destinati ai Comuni Siciliani.

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che prevede per i Comuni la possibilità di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, comprese le modalità di riscossione, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Considerato che l'art. 1, comma 792 e successivi della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020/2022) ha introdotto specifiche disposizioni che afferiscono alla rateizzazione delle somme dovute dai contribuenti e utenti;

Evidenziata, pertanto, la necessità di approvare, nell'esercizio del potere di cui al sopra richiamato art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Regolamento delle entrate tributarie con le quali introdurre le misure premiali previste dall'art 12 della l.r. n. 1 del 05/01/2026.

Considerato, quindi, che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

Accertata la competenza consiliare in materia di approvazione di regolamenti ai sensi dell'art. 32 della legge 142/1990, come recepito dall'art. 1 della legge regionale 48/1991;

Acquisiti:

- a. il parere di regolarità tecnica rilasciato dal competente Responsabile del Settore II, il quale contestualmente dichiara di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

b. il parere in ordine alla regolarità contabile dal medesimo responsabile del servizio finanziario;

c. il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e acquisito agli atti d'ufficio;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate

1. **Di prendere atto** della disciplina recata dall'art. 12 della Legge Regionale Sicilia n. 1 del 05 gennaio 2026, rubricato "Misure a sostegno della finanza locale", finalizzate all'accesso al contributo regionale previsto in favore dei comuni siciliani che abbiano introdotto nel proprio ordinamento almeno due delle misure previste dal comma 1 del citato articolo
2. **Di dare atto** della volontà dell'Ente di accedere alle misure previste dall'art. 12 della L.R. Sicilia n. 1/2026, attraverso l'introduzione nel proprio ordinamento delle misure previste dal comma 1, lett. b e c della disposizione regionale;
3. **Di approvare**, il Regolamento delle Entrate tributarie comunali con il quale introdurre le misure premiali previste dall'art 12 della l.r. n. 1 del 05/01/2026, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale
4. **Di demandare** al Responsabile del Settore Economico-Finanziario, congiuntamente al Segretario Comunale, l'adozione di tutti gli adempimenti consequenziali previsti dall'art. 12 della L.R. Sicilia n. 1/2026, ivi compresa:
 - La predisposizione e sottoscrizione dell'attestazione prevista dal D.A. n. 216 del 27/04/2026
 - La trasmissione al Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, entro i termini prescritti, della documentazione prevista dalla normativa regionale, comprensiva della presente deliberazione, del regolamento approvato e delle attestazioni richieste;
5. **Di Demandare** al responsabile del Settore Economico Finanziario ogni ulteriore atto necessario e conseguente all'attuazione della presente deliberazione
6. **Di pubblicare** la presente deliberazione all'albo pretorio on line, nonché il presente Regolamento Comunale in via permanente sul sito internet istituzionale dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione Atti generali – Statuto e Regolamenti oltre che nella sezione "Regolamenti" dell'home page del sito istituzionale.
7. **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. Sicilia n. 44/1991, stante la particolare urgenza e rilevanza;

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole.



Il Responsabile del II Settore

Dott.ssa Maria Concetta Giunta

Lì, 18/06/2026



COMUNE DI CATENUOVA

**REGOLAMENTO DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Ambito e scopo del regolamento

1. Il Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.lgs n. 446/1997 e dall'art. 50 della Legge n. 449/1997, nel rispetto dei principi di cui alla Legge n. 212/2000 e al D.lgs n. 267/2000.
2. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.
3. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

ARTICOLO 2

Entrate Tributarie Comunali

Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti, comunque aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

ARTICOLO 3

Agevolazioni

Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.

ARTICOLO 4

Aliquote e Tariffe

1. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.
2. Se le norme che disciplinano le singole entrate tributarie non stabiliscono diversamente, in caso di mancata approvazione nei termini di cui al comma precedente, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe approvate o applicate per l'anno in corso.

TITOLO II

ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO I

GESTIONE DELLE ENTRATE

ARTICOLO 5

Forma di gestione

1. La gestione dei tributi viene svolta in proprio favorendo prioritariamente la necessaria specializzazione del personale dipendente.

2. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione accertamento e riscossione dei tributi locali comunali, possono essere utilizzate altre forme di gestione, anche disgiuntamente, previste dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e s.m.i. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.
3. Resta in ogni caso consentita l'esternalizzazione di tutte le attività propedeutiche connesse e complementari alla gestione in economia dei tributi, quali a titolo esemplificativo, i servizi di stampa, spedizione, rendicontazione dei versamenti.

ARTICOLO 6

Il Funzionario Responsabile del tributo

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio che possiede, al quale conferisce i poteri e le funzioni di legge per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.
2. In particolare, il Funzionario designato quale responsabile del tributo:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento, riscossione e applicazione delle sanzioni
 - b) appone, se previsto, il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva, ovvero approva le liste di emissione/carico con riferimento agli atti di ingiunzione fiscale;
 - c) dispone i rimborsi;
 - f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabilite nel capitolato d'appalto; qualora la gestione del tributo sia affidata in concessione, i poteri del Funzionario Responsabile competono al soggetto all'uopo formalmente designato dal concessionario stesso e comunicato all'Amministrazione, fermo restando la vigilanza sull'attività svolta, con particolare riguardo alle condizioni contrattuali;
 - g) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

CAPO II

DENUNCE E CONTROLLI

ARTICOLO 7

Dichiarazione Tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e con le modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.
3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il Funzionario Responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta la rappresentante legale o negoziale, ovvero, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione, anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.
5. La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare tuttavia entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo

periodo d'imposta e purché non sia già iniziata l'attività di accertamento istruttorio della quale il contribuente sia già venuto a conoscenza, ovvero gli sia già stata contestata la violazione.

ARTICOLO 8

Attività di controllo

1. Gli Uffici competenti provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
2. Ai sensi e con le modalità di cui all'art. 1, comma 1091, della Legge 145/2018, una quota del gettito accertato e riscosso a titolo di Imposta Comunale Propria (IMU) e Tassa Smaltimento Rifiuti (TARI) è destinata al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e ai compensi incentivanti del personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Servizio Tributi, secondo appositi accordi sindacali e nella misura stabilita dalla Giunta con proprio atto regolamentare ai sensi dell'art. 48, comma 3, e dell'art. 89 del TUEL.

ARTICOLO 9

Interrelazioni tra Servizi ed Uffici Comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti copie di atti, informazioni e dati richiesti dal Servizio competente nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il Funzionario Responsabile informa il Sindaco, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e, all'occorrenza, disciplinari.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e comunque di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica al Servizio competente, con le modalità da concordare.

ARTICOLO 10

Rapporti con il Contribuente

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune è tenuto ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di Legge.

CAPO III

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

ARTICOLO 11

Contraddittorio preventivo

1. Il contraddittorio preventivo si applica, nei modi e nei termini di legge, a tutti i provvedimenti, in materia di entrate tributarie, autonomamente impugnabili innanzi agli organi della giurisdizione tributaria, che incidono sfavorevolmente nella sfera giuridica del destinatario.
2. Sono esclusi dal diritto al contraddittorio gli atti privi di contenuto provvedimento e gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale della dichiarazione comunque denominati.
3. Ai fini del comma 2 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale della dichiarazione, e sono per ciò esclusi dall'obbligo di contraddittorio, tutti gli atti di mera liquidazione di quanto risulta dalla dichiarazione presentata dal contribuente ovvero, nell'assenza ex legge dell'obbligo dichiarativo, di quanto acquisito d'ufficio dal

- servizio competente, nonché di quanto risulta sulla base dell'incrocio con elementi, dati e/o informazioni contenute in banche dati nella disponibilità del Comune di Catenanuova, ed altresì ogni altro atto, comunque denominato, che derivi dal semplice controllo formale di quanto dichiarato dal contribuente
4. Il diritto al contraddittorio non sussiste, inoltre, per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

ARTICOLO 12

Avviso di Accertamento

1. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, a pena decadenza, entro i termini disposti dalle vigenti norme.
2. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del Funzionario Responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

ARTICOLO 13

Notificazioni

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può avvenire anche a mezzo posta, con raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Le spese di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione sono ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato nella misura definita dal **D.M. 14.04.2023**. Le stesse sono recuperate unitamente all'entrata, alle sanzioni amministrative ed agli interessi.
3. Eventuali successive modifiche in materia di ripetibilità delle spese di notifica, con particolare riferimento al loro ammontare, devono intendersi automaticamente recepite dal presente regolamento.

TITOLO III

CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI

CAPO I

CONTENZIOSO

ARTICOLO 14

Contenzioso

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, la cura del relativo contenzioso è affidata di norma al Servizio Tributi e, per le controversie che rivestono particolare importanza per questioni di principio giuridico o che assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio anche a professionisti esterni.
2. È possibile procedere alla gestione associata del contenzioso promuovendola con altri comuni mediante una struttura a tale scopo prevista, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.
3. Fatta salva ogni differente previsione normativa, spetta sempre al Sindaco, previa autorizzazione della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e, su indicazione del Funzionario Responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 nonché la decisione di desistere dal contenzioso.
4. Tutti gli atti processuali, fatta salva ogni differente previsione normativa, sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato.

CAPO III
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ARTICOLO 15
Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto con il Contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri di cui al D.lgs n. 218/19.06.1997, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili.

CAPO IV
DIRITTO DI INTERPELLO

ARTICOLO 16
Diritto di interpello

1. Il diritto di interpello è esercitabile ai sensi dell'articolo 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), come modificato e integrato dalla normativa vigente, dai soggetti legittimati individuati dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, in ordine agli adempimenti tributari e/o al trattamento fiscale di determinate fattispecie imponibili, come disciplinati dalla normativa statale e dalla regolamentazione comunale vigente.
2. L'interpello deve essere presentato per iscritto all'Ufficio Tributi del Comune, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 156/2015, mediante istanza contenente gli elementi indicati dall'articolo 3 del medesimo decreto legislativo e concernente l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora sussistano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle stesse. La presentazione dell'istanza non produce effetti sospensivi sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
3. Sono inammissibili le istanze di interpello rientranti nelle fattispecie previste dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 156/2015, nonché quelle comunque prive dei requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa vigente.
4. Il Comune, effettuata l'istruttoria dell'istanza, fornisce risposta scritta e motivata entro i termini stabiliti dall'articolo 11 della Legge n. 212/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, per ciascuna tipologia di interpello. Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro il termine previsto, si intende che l'Amministrazione concordi con l'interpretazione o con il comportamento prospettato dal richiedente. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza e sempre che la stessa risulti ammissibile e completa, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta nei termini.
5. La risposta del Comune è vincolante con esclusivo riferimento al richiedente e alla questione oggetto dell'istanza di interpello. La risposta non è impugnabile, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 156/2015. Qualsiasi atto, anche di contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta resa è nullo.
6. Nel caso in cui l'istanza di interpello verta su questioni di interesse generale o suscettibili di riguardare una pluralità di contribuenti, l'Ufficio può disporre la pubblicazione delle relative risposte mediante comunicazione del Responsabile del Servizio, pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, ovvero mediante altre forme di diffusione istituzionale, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

TITOLO IV
ATTIVITA' DI RISCOSSIONE E RIMBORSI

ARTICOLO 17

Riscossione

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione si intendono applicate le norme di legge.
2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento.
3. Per quanto riguarda la riscossione coattiva questa avviene a mezzo ruolo, in base alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 602/1973, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero a mezzo ingiunzione fiscale ai sensi del Regio Decreto n. 639/1910, e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 18

Differimento e sospensione del pagamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, da gravi emergenze sanitarie ovvero da altri specifici motivi e/o circostanze, ivi comprese particolari situazioni di disagio economico, individuate nella deliberazione medesima.

ARTICOLO 19

Dilazione del pagamento

1. Il Funzionario Responsabile, su richiesta motivata dell'interessato in comprovata situazione di temporanea obiettiva difficoltà di ordine economico - finanziaria e se trattasi di tributi arretrati, può concedere il pagamento dei medesimi in rate mensili di pari importo, nei limiti seguenti:
 - a. per debiti da € 100,01 a € 500,00 fino a un massimo di 4 rate mensili;
 - b. per debiti da € 500,01 a € 1.000,00 fino ad un massimo di 6 rate mensili;
 - c. per debiti da € 1000,01 a € 3.000,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili;
 - d. per debiti da € 3.000,01 a € 6.000,00 fino a un massimo di 24 rate mensili;
 - e. per debiti da € 6.000,01 a € 20.000,00 fino a un massimo di 36 rate mensili;
 - f. per debiti da € 20.000,01 fino a un massimo di 72 rate mensilicon rate mensili non inferiori a 50,00 euro;
2. È possibile chiedere la rateizzazione anche cumulativa del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento o più ingiunzioni fiscali); in tal caso le soglie d'importo si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede, cumulativamente, la dilazione. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione ed in tal caso la soglia d'importo sarà determinata, distintamente, in funzione dei singoli atti.
3. La richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà anche attraverso la dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della dichiarazione, delle condizioni lavorative, nonché delle proprietà immobiliari, del debitore e dei componenti del nucleo familiare oppure da dichiarazione ISEE eventualmente aggiornata alle condizioni sussistenti al momento della dichiarazione. Il Responsabile dell'entrata potrà comunque richiedere e valutare ulteriore documentazione a supporto della situazione di difficoltà finanziaria
4. La domanda di rateizzazione, per somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento esecutivo ex art. 1, comma 792 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e ss.mm.ii., deve essere presentata prima dell'inizio delle procedure esecutive. La prima rata deve essere versata entro la data di esecutività dell'atto

ovvero entro la data indicata nel provvedimento di rateazione. Con la prima rata devono essere versati anche gli eventuali oneri di riscossione. Sugli importi dilazionati si applicano gli interessi al tasso legale vigente.

5. La rateazione non è in ogni caso consentita:
 - a) quando non sono soddisfatte le condizioni ed i requisiti di cui al comma 3
 - b) quando sono già iniziate le procedure esecutive;
 - c) quando il richiedente risulta inadempiente o moroso rispetto a precedenti rateazioni o dilazioni, riferite anche a tributi diversi, rimaste insolute;
6. In caso di mancato pagamento della prima rata nei termini, ovvero, dopo espresso sollecito, di due rate, anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, ovvero, in caso di dichiarazioni false o mendaci e/o di documentazione non veritiera, il contribuente, ferma ogni ulteriore responsabilità di legge, decade automaticamente dal beneficio e l'importo non può più essere rateizzato. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
7. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
8. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.
9. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, debitamente documentato, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili.
10. Per importi superiori a euro 40.000,00 o per un numero di rate superiori a 48, la concessione della rateizzazione di cui al presente articolo, può essere subordinata alla prestazione di idonea garanzia, sotto forma di fideiussoria bancaria o assicurativa, di pari valore, rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici.
11. Tale disciplina sostituisce, a decorrere dalla sua entrata in vigore, ogni altra eventuale disposizione regolamentare preesistente in materia e di diverso contenuto.

ARTICOLO 20

Misure premiali per domicilio digitale - art. 12 L.R. n. 1 del 05 gennaio 2026

1. Ai contribuenti persone fisiche, non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo, che eleggono domicilio digitale mediante indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ai fini della notificazione degli atti tributari di competenza del Comune, sono riconosciute, su istanza del contribuente, le seguenti agevolazioni:
 - a) incremento fino al 30 per cento del numero massimo delle rate concedibili, rispetto ai limiti ordinari previsti dal regolamento nel limite massimo di 72 rate mensili;
 - b) rate mensili di importo non inferiore a €30,00.
2. L'elezione del domicilio digitale deve risultare valida, attiva e nella disponibilità del contribuente per l'intera durata del piano di rateizzazione. A tal fine, il contribuente è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali variazioni o revoche.
3. In caso di perdita, inattività o invalidità del domicilio digitale, ovvero di revoca dello stesso, il contribuente decade automaticamente dai benefici di cui al comma 1, con conseguente applicazione delle condizioni ordinarie di rateizzazione a decorrere dalla prima rata utile successiva.

ARTICOLO 21

Misure premiali per contribuenti virtuosi - art. 12 L.R. n. 1 del 05 gennaio 2026

1. Sono qualificati come contribuenti virtuosi i soggetti che, alla data di presentazione dell'istanza:
 - a) non risultano titolari di debiti scaduti e non assolti nei confronti del Comune negli ultimi tre anni;

b) non sono decaduti da piani di rateizzazione relativi a entrate comunali nel medesimo periodo.

2. Ai contribuenti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 sono riconosciute le seguenti misure premiali:

- incremento fino al 30 per cento del numero massimo delle rate concedibili, rispetto ai limiti ordinari previsti dal regolamento nel limite massimo di 72 rate mensili
 - rate mensili di importo non inferiore a €30,00
4. Il possesso dei requisiti di virtuosità è verificato d'ufficio dal competente servizio, mediante consultazione delle banche dati dell'Ente.
 5. Qualora, a seguito di verifiche successive, emerga la mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti di cui al comma 1, il contribuente decade dai benefici concessi, con applicazione delle condizioni ordinarie di rateizzazione a decorrere dalla prima rata utile.

ARTICOLO 22

Cumulabilità delle agevolazioni

Se il contribuente possiede entrambi i requisiti previsti dagli articoli 20 e 21, il numero massimo di rate può essere aumentato di ulteriori 10 rate rispetto al trattamento premiale più favorevole fermo restando il limite massimo complessivo di 72 rate mensili e l'importo della rata può essere ridotto fino a 25,00 euro;

Articolo 23

Compensazione

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo relative all'anno in corso od a quelli precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 1 deve presentare, entro al termine ultimo previsto per il versamento del tributo, una dichiarazione

ARTICOLO 24

Rimborsi

1. Il Contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento.
3. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Nel caso risultino ancora insoluti avvisi di accertamento divenuti definitivi, le eventuali somme richieste a rimborso saranno trattenute a titolo di compensazione, imputando le stesse a pagamento del debito e specificando, nel provvedimento di rimborso, il debito tributario compensato.

ARTICOLO 25

Limiti di esenzione per versamenti, riscossione e rimborsi di modica entità

1. Si intendono limiti di esenzione gli importi fino ai quali il versamento non è dovuto dal debitore al Comune. Per le entrate tributarie, nei casi in cui il pagamento deve avvenire con versamento spontaneo, rinviandosi per quanto non disposto alla disciplina contenuta nei regolamenti delle singole entrate, è fissato il limite, da intendersi come autonomo per singola annualità, di € 12,00.

2. Fatta salva ogni differente previsione normativa di carattere cogente, per le entrate tributarie, nei casi in cui il pagamento viene richiesto a seguito di controlli da parte degli uffici, non si fa luogo all'accertamento dei tributi comunali, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative e/o interessi, qualora l'ammontare complessivamente dovuto risulti inferiore ad € 30,00.
3. Relativamente alle entrate tributarie, non si procede al rimborso di importi versati e risultati non dovuti inferiori ad € 30,00 fatto salvo quanto diversamente previsto nei regolamenti delle singole entrate tributarie.

ARTICOLO 26

Interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi

1. Gli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi comunali sono dovuti in misura pari al tasso di interesse legale
2. Il calcolo degli interessi, nella misura di cui al comma 1, è effettuato ai sensi dell'art 1, comma 162, della Legge n. 296/2006 e ss.mm. ii

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 27

Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. È abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente Regolamento.

ARTICOLO 28

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.



COMUNE DI CATENUOVA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

-----§§§§-----

Verbale n. 12 del 23 giugno 2026

OGGETTO: *Adesione alle misure di sostegno alla finanza locale previste dall'art. 12 della L.R. n. 1 del 5.01.2026 – Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.*

Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 18.06.2026.

L'anno duemila ventisei il giorno ventitre del mese di giugno, il dott. Giuseppe Testa, Revisore Unico dei conti, nominato con deliberazione del C.C. n. 34 del 27.10.2023,

PREMESSO CHE

- con PEC del 19/06/2026 è stata trasmessa allo scrivente la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 18/06/2026 avente ad oggetto: *"Adesione alle misure di sostegno alla finanza locale previste dall'art. 12 della L.R. Sicilia n. 1 del 05/01/2026 – Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali"*;
- la proposta è finalizzata all'adesione alle misure regionali di sostegno alla finanza locale previste dall'art. 12 della Legge Regionale Sicilia n. 1/2026 mediante introduzione nel regolamento comunale delle entrate di specifiche misure premiali in materia di rateizzazione e compliance fiscale;
- l'approvazione del regolamento costituisce presupposto per l'accesso ai benefici economici regionali destinati agli enti locali che adottino le misure previste dalla normativa regionale;

VISTI

- l'art. 239, comma 1, lett. b), n. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente);
- la Legge Regionale Sicilia n. 1 del 05/01/2026 ed in particolare l'art. 12 recante "Misure a sostegno della finanza locale";
- il Decreto Assessoriale n. 216 del 27/04/2026 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;
- l'art. 1, commi 792 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;

ESAMINATI

- la proposta di deliberazione consiliare n. 18 del 18/06/2026;

- il testo del Regolamento delle Entrate Tributarie Comunali allegato alla proposta quale parte integrante e sostanziale;
- il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Settore competente;
- il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile del Settore Finanziario;

RILEVATO CHE

- il regolamento disciplina organicamente gli aspetti concernenti la gestione delle entrate tributarie comunali, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, i rimborsi e gli strumenti deflattivi;
- risultano introdotte le misure premiali previste dall'art. 12 della L.R. n. 1/2026 a favore:
 - dei contribuenti che eleggono domicilio digitale mediante PEC;
 - dei contribuenti qualificati come virtuosi in ragione dell'assenza di morosità e decadenze da precedenti piani di rateizzazione;
- le misure previste consistono essenzialmente nell'ampliamento delle possibilità di rateizzazione e nella riduzione dell'importo minimo delle rate;
- il regolamento appare coerente con le finalità perseguite dalla normativa regionale, volte a favorire la compliance fiscale, la digitalizzazione dei rapporti con i contribuenti e il miglioramento delle attività di riscossione;
- Rilevato altresì che l'adozione delle misure premiali previste dall'art. 12 della L.R. n. 1/2026 costituisce presupposto per l'accesso ai contributi regionali destinati al miglioramento della riscossione delle entrate locali.

CONSIDERATO CHE

- le disposizioni regolamentari esaminate non introducono esenzioni, riduzioni o agevolazioni tali da determinare una diminuzione certa e immediata del gettito tributario dell'Ente, e pertanto non si rilevano effetti negativi diretti sugli equilibri di bilancio né sulla salvaguardia degli equilibri finanziari dell'Ente;
- le misure premiali previste risultano finalizzate principalmente a favorire la riscossione delle entrate e ad agevolare l'adempimento spontaneo dei contribuenti;
- l'adesione alle misure regionali può consentire all'Ente l'accesso alle risorse finanziarie previste dall'art. 12 della L.R. n. 1/2026;
- sotto il profilo degli equilibri finanziari dell'Ente non emergono elementi ostativi all'approvazione del regolamento;
- ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenza esclusiva del Consiglio Comunale.

OSSERVATO TUTTAVIA CHE

- all'articolo 23 del regolamento ("Compensazione") il secondo comma risulta testualmente incompleto e necessita di integrazione o correzione prima della pubblicazione definitiva del testo regolamentare;
- all'articolo 21 è presente un'anomalia nella numerazione dei commi, essendo assente il comma 3;

- all'articolo 6 è presente un errore nella sequenza delle lettere identificative delle competenze del Funzionario Responsabile;
- appare opportuno effettuare una verifica finale di coordinamento formale e redazionale dell'intero testo regolamentare prima della sua pubblicazione definitiva;

TENUTO CONTO

dei chiarimenti contenuti nella proposta di deliberazione e della documentazione trasmessa;

ESPRIME

per quanto di competenza ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000,

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 18/06/2026 avente ad oggetto: *"Adesione alle misure di sostegno alla finanza locale previste dall'art. 12 della L.R. Sicilia n. 1 del 05/01/2026 – Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali"*, dando atto che le osservazioni sopra riportate attengono esclusivamente a profili formali e redazionali e non incidono sulla legittimità, sulla coerenza normativa né sugli equilibri finanziari dell'Ente.

Copia del presente verbale viene allegata alla proposta di deliberazione per costituirne parte integrante.

Il Revisore Unico

(Dott. Giuseppe Testa)

GIUSEPPE TESTA

23.06.2026 15:28:25 UTC



COMUNE DI CATENANUOVA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

-----SSSS-----

Verbale n. 12 del 23 giugno 2026

OGGETTO: *Adesione alle misure di sostegno alla finanza locale previste dall'art. 12 della L.R. n. 1 del 5.01.2026 – Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.*

Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 18.06.2026.

L'anno duemila ventisei il giorno ventitre del mese di giugno, il dott. Giuseppe Testa, Revisore Unico dei conti, nominato con deliberazione del C.C. n. 34 del 27.10.2023,

PREMESSO CHE

- con PEC del 19/06/2026 è stata trasmessa allo scrivente la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 18/06/2026 avente ad oggetto: *"Adesione alle misure di sostegno alla finanza locale previste dall'art. 12 della L.R. Sicilia n. 1 del 05/01/2026 – Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali"*;
- la proposta è finalizzata all'adesione alle misure regionali di sostegno alla finanza locale previste dall'art. 12 della Legge Regionale Sicilia n. 1/2026 mediante introduzione nel regolamento comunale delle entrate di specifiche misure premiali in materia di rateizzazione e compliance fiscale;
- l'approvazione del regolamento costituisce presupposto per l'accesso ai benefici economici regionali destinati agli enti locali che adottino le misure previste dalla normativa regionale;

VISTI

- l'art. 239, comma 1, lett. b), n. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente);
- la Legge Regionale Sicilia n. 1 del 05/01/2026 ed in particolare l'art. 12 recante "Misure a sostegno della finanza locale";
- il Decreto Assessoriale n. 216 del 27/04/2026 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;
- l'art. 1, commi 792 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;

ESAMINATI

- la proposta di deliberazione consiliare n. 18 del 18/06/2026;

- il testo del Regolamento delle Entrate Tributarie Comunali allegato alla proposta quale parte integrante e sostanziale;
- il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Settore competente;
- il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile del Settore Finanziario;

RILEVATO CHE

- il regolamento disciplina organicamente gli aspetti concernenti la gestione delle entrate tributarie comunali, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, i rimborsi e gli strumenti deflattivi;
- risultano introdotte le misure premiali previste dall'art. 12 della L.R. n. 1/2026 a favore:
 - dei contribuenti che eleggono domicilio digitale mediante PEC;
 - dei contribuenti qualificati come virtuosi in ragione dell'assenza di morosità e decadenze da precedenti piani di rateizzazione;
- le misure previste consistono essenzialmente nell'ampliamento delle possibilità di rateizzazione e nella riduzione dell'importo minimo delle rate;
- il regolamento appare coerente con le finalità perseguite dalla normativa regionale, volte a favorire la compliance fiscale, la digitalizzazione dei rapporti con i contribuenti e il miglioramento delle attività di riscossione;
- Rilevato altresì che l'adozione delle misure premiali previste dall'art. 12 della L.R. n. 1/2026 costituisce presupposto per l'accesso ai contributi regionali destinati al miglioramento della riscossione delle entrate locali.

CONSIDERATO CHE

- le disposizioni regolamentari esaminate non introducono esenzioni, riduzioni o agevolazioni tali da determinare una diminuzione certa e immediata del gettito tributario dell'Ente, e pertanto non si rilevano effetti negativi diretti sugli equilibri di bilancio né sulla salvaguardia degli equilibri finanziari dell'Ente;
- le misure premiali previste risultano finalizzate principalmente a favorire la riscossione delle entrate e ad agevolare l'adempimento spontaneo dei contribuenti;
- l'adesione alle misure regionali può consentire all'Ente l'accesso alle risorse finanziarie previste dall'art. 12 della L.R. n. 1/2026;
- sotto il profilo degli equilibri finanziari dell'Ente non emergono elementi ostativi all'approvazione del regolamento;
- ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenza esclusiva del Consiglio Comunale.

OSSERVATO TUTTAVIA CHE

- all'articolo 23 del regolamento ("Compensazione") il secondo comma risulta testualmente incompleto e necessita di integrazione o correzione prima della pubblicazione definitiva del testo regolamentare;
- all'articolo 21 è presente un'anomalia nella numerazione dei commi, essendo assente il comma 3;

- all'articolo 6 è presente un errore nella sequenza delle lettere identificative delle competenze del Funzionario Responsabile;
- appare opportuno effettuare una verifica finale di coordinamento formale e redazionale dell'intero testo regolamentare prima della sua pubblicazione definitiva;

TENUTO CONTO

dei chiarimenti contenuti nella proposta di deliberazione e della documentazione trasmessa;

ESPRIME

per quanto di competenza ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000,

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 18/06/2026 avente ad oggetto: *"Adesione alle misure di sostegno alla finanza locale previste dall'art. 12 della L.R. Sicilia n. 1 del 05/01/2026 – Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali"*, dando atto che le osservazioni sopra riportate attengono esclusivamente a profili formali e redazionali e non incidono sulla legittimità, sulla coerenza normativa né sugli equilibri finanziari dell'Ente.

Copia del presente verbale viene allegata alla proposta di deliberazione per costituirne parte integrante.

Il Revisore Unico
(Dott. Giuseppe Testa)



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio fra i Comuni di Enna

OGGETTO: AVVISO DI CONVOCAZIONE

AI CONSIGLIERI COMUNALI

Al sensi dell'art. 19, c. 4, del regolamento del Consiglio comunale, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 9 del 25/5/2016, si invita la S.V. quale Consigliere Comunale, a partecipare alla seduta di Consiglio Comunale, indetta in sessione ordinaria per le ore 18:30 del giorno 29/06/2026, che avrà luogo nell'Aula Consiliare "Piersanti Mattarella" (accanto edificio Marconi), per la trattazione degli affari di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura ed approvazione verbali seduta precedente;
2. Relazione annuale del Sindaco;
3. Adesione alla rottamazione quinquies - art.1, commi da 82 a 101, L. n.199/2025, e art.10-quinquies, D.L. n.38/2026, convertito con L. n.88/2025;
4. Adesione alle misure di sostegno alla finanza locale previste dall'art. 12 della L. n.1 del 05/01/2026 - Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
5. Approvazione regolamento comunale per la gestione e la fruizione del Centro Comunale di Raccolta (C.C.R.) di contrada forca;
6. Nomina di una commissione speciale di studio e supporto al procedimento di formazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) e dei relativi atti connessi;
7. Atto di indirizzo per la chiusura al traffico veicolare di Piazza Marconi e delle vie adiacenti nelle ore serali (prot. n.6570 del 10/06/2026);
8. Discussione aggiornamento viabilità via Palermo.

Si riporta, qui di seguito, integralmente, l'art. 30 della legge regionale 6 marzo 1985, n. 9 - "numero legale":

"Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.

La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta.

Qualora anche nella ripresa dei lavori dovesse venir meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo col medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.

Nella seduta di prosecuzione, è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento dei due quinti dei consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità.

Nella seduta di prosecuzione non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'ordine del giorno".

A norma dell'art. 173 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana, approvato con legge regionale n. 16/1963 decadono dalla carica i consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive.

Catenanuova, 24 giugno 2026

Il Presidente del Consiglio Comunale


Giancarlo VASTI



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DOTT.ssa GIORGIA GRAZIANO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
CARLOTTA VINCI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. DARIO DAQUINO

Dario Daquino
01/07/2026 11:35:16 UTC+0200

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line per consecutivi giorni 15 (quindici) in data ____/____/2026

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione diviene esecutiva:

- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 12, comma 1 della l.. n. 44/91;
- ☐ In data odierna perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 12, co. 2 l.r n. 44/91.

Catenanuova _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. DARIO DAQUINO

Dario Daquino
01/07/2026 11:36:27 UTC+0200